I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3033/83 DEL CONSIGLIO

del 26 ottobre 1983

relativo alla soppressione dell'importo compensativo « adesione » applicabile ai vini liquorosi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione del 1979, in particolare l'articolo 60,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che l'articolo 107 dell'atto di adesione del 1979 istituisce, per i vini liquorosi un regime di importi compensativi « adesione » ; che lo stesso articolo fissa direttamente il livello di tali importi alla data di adesione e disciplina il ritmo della loro soppressione ; che gli importi compensativi rispecchiano lo scarto esistente tra i prezzi di riferimento fissati per i vini liquorosi importati ed i prezzi di questi stessi prodotti constatati negli scambi tra la Comunità nella sua composizione anteriormente all'adesione della Grecia, in appresso denominata « Comunità a nove », e la Grecia ; che gli importi compensativi sono destinati ad evitare perturbazioni negli scambi risultanti da differenze di prezzo ;

considerando che attualmente i prezzi dei vini liquorosi greci constatati negli scambi tra la Comunità a nove e la Grecia sono superiori ai prezzi di riferimento fissati per i vini liquorosi importati ;

considerando che gli importi compensativi « adesione » applicabili agli altri prodotti del settore vitivinicolo per i quali sono fissati prezzi comuni sono stati soppressi ; che la soppressione ha avuto luogo a seguito della constatazione di uno scarto minimo tra i prezzi comuni ed i prezzi applicabili in Grecia ;

considerando che la situazione attuale negli scambi di vini liquorosi tra la Comunità a nove e la Grecia è analoga a quella che ha reso possibile la soppressione degli importi compensativi « adesione » per gli altri prodotti del settore vitivinicolo ; che non esistono praticamente spedizioni di vini liquorosi dalla Comunità a nove verso la Grecia ; che, d'altra parte, dato il livello dei prezzi dei vini liquorosi greci, l'applicazione di un importo compensativo « adesione » non è giustificata ; che inoltre il mantenimento degli importi compensativi « adesione » per i soli vini liquorosi non è economicamente auspicabile, poiché potrebbe persino aggravare ulteriormente la situazione già allarmante di tale settore nello Stato membro in questione ; che è pertanto opportuno procedere alla soppressione degli importi compensativi « adesione » applicabili ai vini liquorosi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importo compensativo « adesione » applicabile ai vini liquorosi negli scambi tra la Comunità a nove e la Grecia e tra quest'ultimo paese ed i paesi terzi è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 ottobre 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MORAITIS

(1) GU n. C 156 del 15. 6. 1983, pag. 4.
(2) GU n. C 277 del 17. 10. 1983, pag. 142.